

[REDACTED]

Bergamo, 18 ottobre 2017

Inviata a mezzo PEC [REDACTED]

Spettabile
GMB Finance Solutions S.r.L.

Oggetto: Riscontro reclamo [REDACTED] - contratto n. [REDACTED] - (ns rif. [REDACTED])

Spettabile GMB Finance Solutions,

ci riferiamo alla lettera formulata in relazione al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo o delegazione a trattenere quote della retribuzione / pensione n. [REDACTED] sottoscritto in data 27.01.2010 con [REDACTED] ed estinto anticipatamente con il pagamento del debito residuo risultante alla data del 30.04.2014.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle commissioni finanziarie, la nostra Società pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e specificamente accettate dalla Cliente, nella volontà di preservare la buona relazione instaurata è disponibile a riconoscere a favore della Cedente la somma complessiva di **euro 755,00** a titolo di rimborso di quota parte delle commissioni finanziarie corrisposte e non maturate a seguito dell'anticipata estinzione del contratto al netto dell'importo eventualmente corrisposto all'agente/mediatore e dell'importo eventualmente già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Le commissioni corrisposte all'agente, esplicitate quali prestazioni che per loro natura sono chiaramente up front, come riscontrabile sia dal contratto in oggetto, sia dall'analisi del testo degli articoli 1742 e 1748, comma 1, del codice civile, che disciplinano l'istituto del contratto di agenzia, l'attività di collocamento e promozione del prodotto finanziario che si esauriscono all'atto della sottoscrizione del prestito e pertanto non correlate alla durata del finanziamento come confermato dai più recenti orientamenti dell'arbitro Bancario Finanziario (cfr. in tal senso le decisioni n.7056 del 22/08/2016, N.6804 del 27/07/2016, n.3334 e n. 3335 del 12/04/2016). Per cui detta commissione non può essere ristorata, come più volte ribadito dal Collegio di Napoli dell'arbitro Bancario Finanziario (cfr. in tal senso le decisioni n.3132 del 22/03/2017, cfr. la decisione n.3253 del 27/03/2017, decisione n.3951 dell'11.04.2017, n.11505 del 23/12/2016). Anche la Sentenza n. 946 del 18.05.2017 del giudice di Pace di Brescia ha confermato che per i contratti di finanziamento conclusi precedentemente alla riforma del 2010 non possono chiedersi i rimborsi dei costi e commissioni trattenute dagli istituti di credito e finanziamento, (prescindendo dalla tipologia di contratto di finanziamento) confermando che le commissioni spettanti agli agenti non possono essere rimborsate data la loro natura up-front. Da ultimo, la natura non rimborsabile di tale voce è stata anche ribadita dalla sentenza del Giudice di Pace di Riva del Garda n.35 del 12.06.2017, il quale ha affermato che l'attività svolta per la conclusione del contratto e quindi un costo up-front non può essere rimborsato perché destinato ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito.

Relativamente alla quota del premio assicurativo corrisposta in fase di erogazione del succitato finanziamento, giova rammentare in questa sede che detta somma non è rientrata nelle disponibilità di questa Società essendo stata incassata per conto della [REDACTED]

Al riguardo, evidenziamo che la tematica in esame è stata oggetto di intervento legislativo con l'entrata in vigore in data 19.12.2012 della Legge di Conversione n. 221/12 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 e che la norma pone l'onere di restituzione del premio assicurativo non goduto direttamente in carico alle imprese di assicurazioni.

[REDACTED]

[REDACTED]

Vi invitiamo pertanto a contattare direttamente la predetta Compagnia al fine di verificare la rimborsabilità del rateo pagato e non goduto ai seguenti recapiti:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- fax: [REDACTED]

- e-mail: [REDACTED]

Segnaliamo fin da ora che la Vostra richiesta, per essere valutata dalla Compagnia, dovrà necessariamente essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia del documento di identità e codice fiscale;
- eventuale indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico.

Per un più agevole e veloce invio della richiesta ed al fine di ottenere una risposta in tempi più brevi, Vi invitiamo a trasmettere la richiesta utilizzando il percorso dedicato del sito [REDACTED] alla sezione "Assistenza CQ".

Resta inteso che con il pagamento della somma sopra indicata, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione – anche in questa sede non espressamente menzionato – nei confronti della nostra Società.

Si precisa inoltre che la suddetta somma non costituisce in alcun modo riconoscimento di un diritto di credito da parte della scrivente Società e che quest'ultimo, conseguentemente, non può essere ceduto dal Cliente verso soggetti terzi.

Ai fini della formale accettazione della proposta formulata, dovrà essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto, l'allegato modulo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente al fine di consentire a [REDACTED] di provvedere al relativo pagamento pattuito nel successivo termine di 20 giorni dal ricevimento dell'accettazione.

Confidando che i chiarimenti forniti abbiano incontrato le attese del caso, porgiamo cordiali saluti.

[REDACTED]

Firmato digitalmente

Lo scrivente ufficio rimane a disposizione della clientela all'indirizzo PE [REDACTED]

[REDACTED] aderisce all'Istituto dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale la clientela, qualora non soddisfatta, potrà rivolgersi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie utilizzando la modulistica pubblicata nel sito Internet [REDACTED] disponibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia, nonché sul sito Internet [REDACTED]. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Guida Pratica ABF reperibile agli stessi indirizzi.

[REDACTED] aderisce inoltre al "Protocollo d'intesa tra l'Associazione Italiana del credito al consumo e Immobiliare (ASSOFIN) e le Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)", ai sensi del quale è possibile formulare domanda di conciliazione mediante la presentazione dell'apposita modulistica disponibile, unitamente al relativo [REDACTED]

Al sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla relativa normativa di attuazione, per chi intendesse promuovere anche nei confronti degli intermediari finanziari una causa legale avente ad oggetto, tra gli altri, i contratti bancari e finanziari è in vigore l'obbligo di ricorrere preventivamente a un procedimento di mediazione come disciplinato dal predetto D.lgs. (c.d. "condizione di procedibilità") o, in alternativa e previo reclamo all'intermediario, anche al procedimento di cui all'art. 128bis del D.lgs. 385/1993 davanti all'Arbitro Bancario Finanziario.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]